

AVVISO AI LETTORI

A partire dal numero di Luglio 2006 il Bollettino in forma cartacea, unica con valore legale, è disponibile esclusivamente, singolarmente o in abbonamento, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. Resta invece solo consultabile sul sito internet dell'Isvap.

Inoltre, a seguito del trasferimento di proprietà della testata dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Informazione e Editoria all'Isvap, il Bollettino di Luglio 2006 assumerà la numerazione Anno I - n. 1.

Le condizioni di vendita sono le seguenti:

RIVISTA MENSILE

ITALIA

Fascicolo euro 10,00

Abbonamento annuo euro 80,00

ESTERO

Fascicolo euro 15,00

Abbonamento annuo euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001

Intestato a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Funzione Arte/Editoria

Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- abbonamenti 0685082207 – 0685084124
- vendita al pubblico 0685082147 – 0685082591
- fax 0685084117
- e – mail venditeperiodici@ipzs

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.



Bollettino
Anno I - n. 2

Agosto 2006

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino
Anno I - n. 2

Agosto 2006

Settembre 2006

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206
www.isvap.it

Indice

1.	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1	REGOLAMENTI	3
	Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 (in corso di pubblicazione) Regolamento concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al titolo XIV (vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (disposizioni generali) nonché la disciplina	5
1.2	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	13
	Provvedimento n. 2460 del 10 agosto 2006 (G.U. del 22 agosto 2006, n. 194) Disposizioni in materia di relazione semestrale. Modifiche al Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G. Moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato. Modifiche al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G.	15
1.3	ALTRI PROVVEDIMENTI	21
	Provvedimento n. 2449 del 28 luglio 2006 (G.U. dell'8 agosto 2006, n. 183) Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Genova, nomina degli organi della procedura di amministrazione straordinaria.	23
	Provvedimento n. 2451 del 4 agosto 2006 Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ad assumere, per il tramite di ALA S.p.A., con sede in Milano, la partecipazione di controllo pari al 100% del capitale sociale di SEAR – Società Europea Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.,	25
	Provvedimento n. 2452 del 4 agosto 2006 Autorizzazione a Premafin Finanziaria S.p.A., con sede in Roma, ad assumere, per il tramite di Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, una partecipazione di controllo pari al 51% del capitale sociale di Fineco Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.	27
2.	ALTRI ATTI NORMATIVI	29
2.1	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 254 DEL 18 LUGLIO 2006 (G.U. DEL 28 AGOSTO 2006 N. 199)	31
	Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.....	31
	ALLEGATO A	38
2.2	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 28 LUGLIO 2006 (G.U. DELL'8 AGOSTO 2006, N. 183)	43
	Scioglimento degli organi amministrativi e di controllo di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., in Genova.	43
3.	PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	45
3.1	PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (AGOSTO 2006)	47

4. SANZIONI.....	51
<i>Ordinanza n. 101/06 dell'1 agosto 2006</i>	53
<i>Ordinanza n. 102/06 dell'1 agosto 2006</i>	54
<i>Ordinanza n. 103/06 dell'1 agosto 2006</i>	55
<i>Ordinanza n. 104/06 dell'1 agosto 2006</i>	56
<i>Ordinanza n. 105/06 dell'1 agosto 2006</i>	57
<i>Ordinanza n. 106/06 dell'1 agosto 2006</i>	58
<i>Ordinanza n. 108/06 dell'1 agosto 2006</i>	59
<i>Ordinanza n. 109/06 dell'1 agosto 2006</i>	60
<i>Ordinanza n. 110/06 dell'1 agosto 2006</i>	61
<i>Ordinanza n. 111/06 dell'1 agosto 2006</i>	62
<i>Ordinanza n. 112/06 dell'1 agosto 2006</i>	63
<i>Ordinanza n. 113/06 dell'1 agosto 2006</i>	64
<i>Ordinanza n. 114/06 dell'1 agosto 2006</i>	65
<i>Ordinanza n. 115/06 dell'1 agosto 2006</i>	66
<i>Ordinanza n. 116/06 del 2 agosto 2006</i>	67
<i>Ordinanza n. 117/06 del 2 agosto 2006</i>	68
<i>Ordinanza n. 118/06 del 2 agosto 2006</i>	69
<i>Ordinanza n. 119/06 del 2 agosto 2006</i>	70
<i>Ordinanza n. 120/06 del 2 agosto 2006</i>	71
<i>Ordinanza n. 121/06 del 2 agosto 2006</i>	72
<i>Ordinanza n. 123/06 del 2 agosto 2006</i>	73
<i>Ordinanza n. 124/06 del 2 agosto 2006</i>	74
<i>Ordinanza n. 125/06 del 2 agosto 2006</i>	75
<i>Ordinanza n. 126/06 del 2 agosto 2006</i>	76
<i>Ordinanza n. 127/06 del 2 agosto 2006</i>	77
<i>Ordinanza n. 128/06 del 2 agosto 2006</i>	78
<i>Ordinanza n. 129/06 del 2 agosto 2006</i>	79
<i>Ordinanza n. 130/06 del 2 agosto 2006</i>	80
<i>Ordinanza n. 131/06 del 2 agosto 2006</i>	81
<i>Ordinanza n. 132/06 del 2 agosto 2006</i>	82
<i>Ordinanza n. 133/06 del 2 agosto 2006</i>	83
<i>Ordinanza n. 134/06 del 2 agosto 2006</i>	84
5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	85
5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	87
6. ELENCHI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO	89
6.1 AGENTI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI NELL'ALBO NAZIONALE	91
6.1.1 AGENTI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI NELL'ALBO NAZIONALE.....	93
6.2 MEDIATORI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI NELL'ALBO	105
6.2.1 MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ISCRITTI NELL'ALBO	107
6.3 PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE.....	109
6.3.1 PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE	111
7. PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	113

Parere del 30 agosto 2006

Parere preliminare all'apertura di istruttoria - operazione di concentrazione concernente l'acquisizione da parte di Aviva Italia Holding S.p.A. del controllo esclusivo di Area Life

International Assurance Limited 115

8. ALTRE NOTIZIE..... 119

8.1 MODIFICHE STATUTARIE 121

Aumento del capitale sociale di Nationale Suisse Vita S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI) 121

Aumento del capitale sociale di Berica Vita S.p.A., con sede in Vicenza 121

Aumento del capitale sociale di Progress Assicurazioni S.p.A. con sede in Palermo 121

1. ATTIVITA'
PROVVEDIMENTALE
ISVAP

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 (in corso di pubblicazione)

Regolamento concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al titolo XIV (vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (disposizioni generali) nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA la necessità di disciplinare l'attestazione sullo stato del rischio in conformità all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA altresì la necessità di integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità all'art. 191, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con riferimento specifico alla informativa da rendere agli assicurati in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti; ciò al fine di migliorare il livello di informativa in relazione alle modalità di disdetta del contratto r.c.auto ed alle eventuali variazioni tariffarie e di favorire una scelta più consapevole con riferimento sia al livello tariffario che alle condizioni contrattuali praticate dalle imprese, promuovendo meccanismi che tutelino i consumatori ed incentivino la competitività tra le imprese

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) "imprese" o "assicuratore": le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto nonché le imprese di

- assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, ivi abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
- c) "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore": l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d) "contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
- e) "attestazione sullo stato del rischio": il documento che l'impresa è tenuta a rilasciare al contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
- f) "classe di merito": categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dall'impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata;
- g) "periodo di osservazione": il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati;
- h) "regole evolutive": modalità definite dall'impresa relative alla variazione nel tempo della classe di merito di cui alla lettera f);
- i) "sinistro riservato" o "sinistro posto a riserva": sinistro per il quale l'impresa ha appostato in bilancio una riserva corrispondente alle somme che, secondo una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, prevede di dover corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno;
- j) "sinistro eliminato come senza seguito": sinistro riservato ai sensi della precedente lettera i), per il quale l'impresa, non avendo effettuato alcun pagamento, ha successivamente eliminato la appostazione a riserva;
- k) "contratto di leasing": contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Art. 2

(Obblighi di comunicazione)

1. Le imprese trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.
2. L'obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui l'assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.
3. Le imprese, qualora intendano, in occasione della comunicazione, procedere a formalizzare disdetta contrattuale, specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all'art. 132, comma 1 del decreto.

Art. 3

(Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione è redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:
 - la data di scadenza del contratto;
 - eventuali modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente;
 - indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o *call center*.

Art. 4

(Obbligo di rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio)

1. Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2, l'attestazione sullo stato del rischio.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.
3. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, deve essere rilasciata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.
4. Le imprese inviano un'attestazione aggiornata e rettificata nel caso in cui un sinistro riservato, che abbia dato luogo all'applicazione della conseguente maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, le imprese prevedono modalità per il rimborso del maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere. Il contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso all'assicuratore che presta la copertura.
5. Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'articolo 171 comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni.

Art. 5

(Rilascio di duplicati dell'attestazione sullo stato del rischio)

1. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell'attestazione sullo stato del rischio, l'assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
2. Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l'assicuratore rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
3. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purchè munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

Art. 6

(Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio)

1. L'attestazione contiene:
 - a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
 - b) il nome del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica;
 - c) il numero del contratto di assicurazione;
 - d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
 - e) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - f) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale come definita nell'allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
 - h) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
 - i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
 - j) la firma dell'assicuratore.

Art.7

(Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della annualità assicurativa.

Art. 8

(Consegna dell'attestazione sullo stato del rischio all'assicuratore - Validità dell'attestazione)

1. All'atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il contraente consegna l'attestazione sullo stato del rischio.
2. Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Nel caso di un veicolo che in corso di contratto sia stato oggetto di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, la validità della relativa attestazione si intende posticipata fino ad un anno dalla data del furto ovvero dalla data di demolizione o cessazione definitiva della circolazione.
3. Qualora all'atto della stipulazione del contratto il contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare all'assicuratore l'attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All'atto della consegna l'assicuratore riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante a credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto.
4. In deroga al comma 2 la validità dell'attestazione sullo stato del rischio è posticipata fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza del contratto a cui si riferisce, a condizione che il contraente abbia dichiarato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo precedentemente assicurato, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità.
6. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità

del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

7. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

Art. 9

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate:
 - la circolare Isvap n. 111 dell'8 marzo 1989;
 - la circolare Isvap n. 260 del 30 novembre 1995;
 - la circolare Isvap n. 420 del 7 novembre 2000;
 - la circolare Isvap n. 502 del 25 marzo 2003, limitatamente ai punti da B.2 a B.6;
 - la circolare Isvap n. 555 del 17 maggio 2005.

Art. 10

(Modalità organizzative)

1. Le imprese predispongono le misure tecniche ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente Regolamento.

Art. 11

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'Isvap. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Gli allegati annessi al presente Regolamento sono disponibili sul sito internet dell'Autorità (www.isvap.it) nella Sezione Normativa/Regolamenti.

1.2 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2460 del 10 agosto 2006 (G.U. del 22 agosto 2006, n. 194)

Disposizioni in materia di relazione semestrale. Modifiche al Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G. Moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato. Modifiche al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private, e, in particolare l'art. 354, commi 3 e 4, del medesimo decreto;

VISTO il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G in materia di relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404 riguardante le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali;

PREMESSO che il contenuto del presente provvedimento è stato oggetto di pubblica consultazione dal 28 giugno 2006 al 28 luglio 2006 e, per la parte relativa alle modifiche ai moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato (Modulo 4), dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006;

RITENUTO che la presentazione di un'informativa completa, fondata sull'informativa di bilancio annuale consenta, nel rispetto del disposto dei principi contabili internazionali emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board) ed omologati in sede comunitaria

secondo la procedura di cui all'articolo 6 del citato regolamento n. 1606/2002 (di seguito IAS/IFRS) ed in particolare dello IAS 34, di salvaguardare la continuità e la comparabilità con i dati del bilancio annuale, di garantire l'omogeneità dei dati presentati dalle diverse imprese e di soddisfare le esigenze di vigilanza;

CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare la disciplina della relazione semestrale prevista dal Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G e dalla Circolare ISVAP 19 luglio 1999 n. 380/D, nonché i moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato di cui al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G;

Dispone

Articolo 1

(Modifiche al Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G)

1. Al comma 1 lettera a) dell'articolo 1 sono aggiunte le parole

“redatta in conformità al d.lgs. n. 173/1997”;

2. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 1 sono aggiunte le parole

“redatta in conformità ai principi contabili internazionali (di seguito IAS/IFRS) emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board) ed omologati in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali”;

3. Al comma 1 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera

“f) «relazione semestrale IAS/IFRS» indica la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformità agli IAS/IFRS.”;

4. Al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole “presente provvedimento” sono aggiunte le parole:

“e che non redigono il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS”

5. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo

“Art. 5 bis.

Relazione semestrale IAS/IFRS

1. *Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del presente provvedimento e che redigono il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale IAS/IFRS in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente provvedimento. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un’informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell’ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all’area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:*
 - “Stato Patrimoniale per gestione”;
 - “Conto Economico per gestione”;
 - “Dettaglio delle partecipazioni”;
 - “Dettaglio degli attivi materiali e immateriali”;
 - “Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori”;
 - “Dettaglio delle attività finanziarie”;
 - “Dettaglio delle attività e passività relative a contratti allorché il rischio dell’investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione”;
 - “Dettaglio delle riserve tecniche”;
 - “Dettaglio delle passività finanziarie”;
 - “Dettaglio delle voci tecniche assicurative”;
 - “Proventi e oneri finanziari e da investimenti”;
 - “Dettaglio delle spese di gestione”.
 2. *Per la compilazione dei prospetti della relazione semestrale IAS/IFRS, le imprese applicano, in quanto compatibili, le Istruzioni allegate al Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005 n. 2404.*
 3. *La relazione semestrale IAS/IFRS comprende in ogni caso le informazioni generali sull’attività assicurativa di cui al punto A, lettere da b) ad f) dell’Allegato III nonché quelle di cui al punto E del citato Allegato.”*
6. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
- “2. *La relazione semestrale consolidata si compone dei prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente provvedimento e delle note redatte secondo un’informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell’ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all’area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:*
 - “Stato Patrimoniale per settore di attività”;
 - “Conto Economico per settore di attività”;
 - “Area di consolidamento”;
 - “Dettaglio delle partecipazioni non consolidate”;
 - “Dettaglio degli attivi materiali e immateriali”;
 - “Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori”;
 - “Dettaglio delle attività finanziarie”;

- *“Dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell’investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione”;*
 - *“Dettaglio delle riserve tecniche”;*
 - *“Dettaglio delle passività finanziarie”;*
 - *“Dettaglio delle voci tecniche assicurative”;*
 - *“Proventi e oneri finanziari e da investimenti”;*
 - *“Dettaglio delle spese della gestione assicurativa”.*
3. *Per la compilazione dei prospetti della relazione semestrale consolidata, le imprese applicano, in quanto compatibili, le Istruzioni allegate al Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005 n. 2404.*
4. *Alla relazione semestrale consolidata si applica l’articolo 4 del Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005 n. 2404”.*
7. Al comma 3 dell’articolo 7, dopo le parole “Qualora, in casi eccezionali,” sono inserite le parole
- “nella redazione della relazione semestrale”*
8. Il comma 4 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente
- “4. Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale, della relazione semestrale IAS/IFRS e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilità”.*
9. Al comma 1 dell’articolo 8, la frase “la relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all’esame della società di revisione [...]” è sostituita dalla frase:
- “la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all’esame della società di revisione”*
10. Il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
- “2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale, alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla relazione semestrale consolidata.”*
11. All’articolo 9, la prima frase è sostituita dalla frase:
- “La relazione semestrale e la relazione semestrale IAS/IFRS sono corredate delle eventuali osservazioni del collegio sindacale.”*
12. All’articolo 10, è aggiunto il comma 2 bis:
- “2 bis. Per le imprese che redigono la relazione semestrale IAS/IFRS, l’attuario incaricato esprime i giudizi di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle riserve tecniche determinate, per l’insieme dei contratti emessi dall’impresa di assicurazione, in base ai principi nazionali senza i cambiamenti consentiti dai paragrafi 21-30 dell’IFRS 4. L’attuario incaricato esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi 15-19 dell’IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi*

contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale IAS/IFRS.”

13. Al comma 1 dell'articolo 11, le parole “La relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata” sono sostituite dalle parole:

“1. La relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata,”.

14. Al comma 1 dell'art. 13 sono abrogate le parole “e alla relazione semestrale consolidata”.

15. Il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente

“3. La relazione semestrale è redatta in migliaia di euro”

16. Al comma 4 dell'articolo 13, le parole “La relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata” sono sostituite dalle parole:

“la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata”.

Articolo 2

(Modifiche al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059 - G)

1. Ai moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato di cui al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059 – G, come sostituiti dal Provvedimento ISVAP 8 maggio 2006, n. 2430, sono aggiunti il modulo di vigilanza 4 “Informativa sui premi” e la “Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione” allegati al presente provvedimento.

2. I moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato di cui al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059 – G sono presentati al consiglio di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui essi si riferiscono.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni relative alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla relazione semestrale consolidata si applicano a partire dal primo semestre dell'esercizio 2006.

2. Le disposizioni relative al modulo di vigilanza 4 “Informativa sui premi” e alla “Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione” si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.

Articolo 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, per la relazione semestrale consolidata 2006 e per la relazione semestrale IAS/IFRS 2006, le imprese possono omettere di compilare le colonne relative al primo semestre 2005. In tal caso le imprese adotteranno modalità alternative di confronto chiare ed adeguate tra i dati del primo semestre 2006 e quelli del primo semestre 2005, fornendo il dettaglio quantitativo delle differenze ed illustrando sotto il profilo qualitativo le ragioni che rendono non significativo il confronto analitico delle voci delle semestrali 2006 con quelle del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
2. In sede di prima applicazione le imprese trasmettono all'ISVAP il modulo di vigilanza 4 "Informativa sui premi" e la "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione" entro il 31 ottobre 2006.
3. Al fine di salvaguardare l'efficacia degli istituti prudenziali attualmente in vigore, resta ferma la facoltà dell'ISVAP di richiedere dati ed informazioni aggiuntive alle imprese che redigono la relazione semestrale IAS/IFRS.

Articolo 5

(Abrogazioni)

1. Gli allegati IV, V e VI al Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G sono abrogati.
2. I prospetti A e B allegati alla Circolare ISVAP 19 luglio 1999, n. 380 sono abrogati.

Articolo 6

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Gli allegati annessi al presente Provvedimento sono disponibili sul sito internet dell'Autorità (www.isvap.it) nella Sezione Normativa/Provvedimenti.

1.3 ALTRI PROVVEDIMENTI

Provvedimento n. 2449 del 28 luglio 2006 (G.U. dell'8 agosto 2006, n. 183)

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Genova, nomina degli organi della procedura di amministrazione straordinaria.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTI il DM 28 luglio 1992 e il Provvedimento Isvap n. 860 del 21 aprile 1998 con i quali Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

CONSIDERATO che il Consiglio dell'ISVAP nella riunione del 20 luglio 2006 ha deliberato di proporre al Ministro dello Sviluppo Economico l'adozione del decreto di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 231, primo comma, del d. lgs. 209/2005;

VISTO il decreto in data 28 luglio 2006 del Ministro dello Sviluppo Economico che ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 231, primo comma, del d. lgs. 209/2005;

Dispone

Il prof. Daniele Pace è nominato, ai sensi dell'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, commissario straordinario per l'amministrazione di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Genova, via Fieschi 3/9.

Il prof. Michele Siri, il dr. Claudio Facci e il dr. Anton Mauro Menicatti sono nominati, ai sensi dell'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, componenti del comitato di sorveglianza di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Genova, via Fieschi 3/9; il prof. Michele Siri è nominato presidente del comitato stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2451 del 4 agosto 2006

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ad assumere, per il tramite di ALA S.p.A., con sede in Milano, la partecipazione di controllo pari al 100% del capitale sociale di SEAR – Società Europea Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

VISTA l'istanza del 10 aprile 2006, integrata da ultimo in data 20 luglio 2006, con la quale Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione, per il tramite di ALA Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, della partecipazione di controllo pari al 100% del capitale sociale di SEAR – Società Europea Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 2 agosto 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, è autorizzata ad assumere, per il tramite di ALA Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, la partecipazione di controllo pari al 100% del capitale sociale di SEAR – Società Europea Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2452 del 4 agosto 2006

Autorizzazione a Premafin Finanziaria S.p.A., con sede in Roma, ad assumere, per il tramite di Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, una partecipazione di controllo pari al 51% del capitale sociale di Fineco Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

VISTA l'istanza del 13 luglio 2006, integrata da ultimo in data 18 luglio 2006, con la quale Premafin Finanziaria S.p.A., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione, per il tramite di Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, di una partecipazione di controllo pari al 51% del capitale sociale di Fineco Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e le successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 2 agosto 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Premafin Finanziaria S.p.A., con sede in Roma, è autorizzata ad assumere, per il tramite di Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze, una partecipazione di controllo pari al 51% del capitale sociale di Fineco Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

2. ALTRI ATTI NORMATIVI

2.1 **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 254 DEL 18 LUGLIO 2006**
(G.U. DEL 28 AGOSTO 2006 N. 199)

Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

UDITI i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

SULLA proposta del Ministro dello sviluppo economico;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "codice": il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) "Isvap": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- c) "impresa": la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli;
- d) "sinistro": la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri

veicoli responsabili;

e) "danneggiato": il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;

f) "lesioni": le lesioni di lieve entità definite all'articolo 139 del codice;

2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1 del codice.

Art. 2

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.

2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice.

Art. 4

(Veicoli immatricolati all'estero)

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:

a) veicoli immatricolati in Italia;

b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

Art. 5

(Modalità della richiesta di risarcimento)

1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento.

3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.

Art. 6

(Contenuto della richiesta)

1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

- a) i nomi degli assicurati;
- b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
- c) la denominazione delle rispettive imprese;
- d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- e) le generalità di eventuali testimoni;
- f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:

- a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- b) l'entità delle lesioni subite;
- c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- e) l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Art. 7

(Integrazione e regolarizzazione della richiesta)

1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

Art. 8

(Determinazioni dell'impresa)

1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente:

- a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto;
- b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:

- a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
- b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

Art. 9

(Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati)

1. L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'Allegato a).

2. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.

Art. 10

(Accesso telematico)

1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l'impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi previsti dall'articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell'altro veicolo.

Art. 11

(Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto)

1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell'ambito di applicazione previsto dall'articolo 3, l'impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento.

2. Entro il termine di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all'impresa del responsabile qualora quest'ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.

3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere dal momento in cui l'impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 12

(Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti)

1. L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all'Allegato A, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale.

2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1, l'accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

Art. 13

(Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto)

1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.

2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi mediche possono essere differenziati per macroarea e territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.

3. L'attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi.

4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti

dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti: a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante dell'ISVAP; c) un rappresentante dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici; d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali; e) due rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti. L'esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.

5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.

6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione è posto a carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto.

8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice, hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1.

9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.

10. Le informazioni, acquisite nell'ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione.

Art. 14

(Benefici derivanti agli assicurati)

1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato.

2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.

2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n.153.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA'

Principi generali


Ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine ai sinistri disciplinati dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private, si applicano i seguenti principi:

- Se i due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro.



La responsabilità è del veicolo Y che urta posteriormente

- Se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro. Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.




La responsabilità è del veicolo Y che cambia fila



La responsabilità è al 50% se non c'è cambiamento di fila

- Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro.



La responsabilità è di Y che si rimette in circolazione dopo una sosta

- Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%. Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo.




La responsabilità è al 50% visto che entrambi i veicoli superano l'asse mediano della carreggiata



La responsabilità è di Y che sorpassa l'asse mediano della carreggiata

- Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenza non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici.




La responsabilità è di Y che proviene da sinistra

- Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro.



La responsabilità è di Y che essendo in circolazione urta un veicolo in sosta

- Se uno dei due veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro.



La responsabilità è di Y che circola in retromarcia

Legenda

T – (Torto) Indica la responsabilità totale a carico del veicolo A

C – (Concorso) Indica una corresponsabilità paritetica (50%) dei due conducenti.

R – (Ragione) Indica l'assenza di responsabilità a carico del veicolo A

NC – Tipologia di sinistro non verificabile

Le percentuali di responsabilità indicate nello schema possono variare in funzione:

della corresponsabilità dovuta al mancato rispetto del limite di velocità, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.

del mancato rispetto delle modalità previste dal Codice della strada per le svolte a destra e sinistra, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.

A prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla dinamica del sinistro.

2.2 **DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 28 LUGLIO 2006**
(G.U. DELL'8 AGOSTO 2006, N. 183)

Scioglimento degli organi amministrativi e di controllo di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., in Genova.

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO in particolare l'articolo 231, comma I, del predetto decreto legislativo;

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n.181, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto ministeriale 21 giugno 2006 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Ministro dello sviluppo economico al Vice Ministro on. Sergio D'Antoni;

VISTA la lettera n. 4588 del 20 luglio 2006 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo — ISVAP ha proposto, ai sensi dell'art. 231, comma I del Codice delle assicurazioni private, al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.;

VISTA la relazione predisposta dall'ISVAP ed allegata dell'istituto nella quale sono indicati i fatti e le motivazioni, che devono intendersi integralmente recepiti, in base ai quali è stata formulata l'anzidetta proposta;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 231, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di FARO Compagnia di Assicurazioni e di Riassicurazioni s.p.a., con sede in Genova.

Art. 2

La predetta società è posta in amministrazione straordinaria per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Vice Ministro

3. PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

3.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5¹ DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (AGOSTO 2006)

Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all'ISVAP l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione:

- da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente* od *indirettamente*, comporti il controllo della società partecipata;
- assunta *direttamente* dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente*, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti.

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
851/2006	07/07/2006	Alleanza Assicurazioni	FIAT S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
854/2006	17/07/2006	Allianz Subalpina	HEINEKEN N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
833/2006	27/06/2006	Assitalia	GRUPO FERROVIAL sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
836/2006	29/06/2006	Assitalia	LOTTOMATICA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
837/2006	29/06/2006	Assitalia	SYNGENTA A.G. variazione in aumento
847/2006	04/07/2006	Assitalia	NESTLE' SA sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
856/2006	18/07/2006	Assitalia	NOVARTIS AG-REG SHS sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
857/2006	19/07/2006	Assitalia	TOTAL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
861/2006	20/07/2006	Assitalia	ASML HOLDING N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
831/2006	21/06/2006	F.a.t.a.	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
832/2006	23/06/2006	F.a.t.a.	NOVARTIS AG-REG SHS variazione in aumento

¹ Le comunicazioni relative all'assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione continuano ad essere pubblicate in quanto disciplinate in via transitoria dall'art. 5 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni).

Bollettino ISVAP agosto 2006

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
834/2006	27/06/2006	F.a.t.a.	GRUPO FERROVIAL sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
838/2006	29/06/2006	F.a.t.a.	LOTTOMATICA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
839/2006	29/06/2006	F.a.t.a.	SYNGENTA A.G. variazione in aumento
843/2006	30/06/2006	F.a.t.a.	NESTLE' SA sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
844/2006	30/06/2006	F.a.t.a.	ELECTRICITE' DE FRANCE sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
858/2006	19/07/2006	F.a.t.a.	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS variazione in aumento
862/2006	20/07/2006	F.a.t.a.	TOTAL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
835/2006	28/06/2006	Generali Vita	AUTOGRILL S.P.A. variazione in aumento
841/2006	29/06/2006	Generali Vita	BANCA INTESA S.P.A. variazione in aumento
842/2006	29/06/2006	Generali Vita	AXA S.A. variazione in aumento
845/2006	30/06/2006	Generali Vita	AXA S.A. variazione in aumento
848/2006	04/07/2006	Generali Vita	LOTTOMATICA S.P.A. variazione in aumento
849/2006	04/07/2006	Generali Vita	MARAZZI GROUP sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
850/2006	06/07/2006	Generali Vita	SYNGENTA A.G. variazione in aumento
852/2006	07/07/2006	Generali Vita	FIAT S.P.A. variazione in aumento
840/2006	29/06/2006	Genertel	SYNGENTA A.G. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
859/2006	19/07/2006	Genertel	ENI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
860/2006	19/07/2006	Genertel	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
864/2006	21/07/2006	Genertel	VIVENDI UNIVERSAL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
846/2006	30/06/2006	Ina Vita	DEUTSCHE TELEKOM A.G. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
863/2006	20/07/2006	Lloyd Adriatico	NOKIA OYJ sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
853/2006	17/07/2006	Società Reale Mutua	BANCA ITALEASE S.P.A. variazione in aumento

4. SANZIONI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 179 del 1 agosto 2006	Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici".
L 214 del 4 agosto 2006	Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di "persone politicamente esposte" e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.
C 185 del 8 agosto 2006	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare.
C 185 del 8 agosto 2006	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema 'Un quadro giuridico per la politica dei consumatori'.
C 189 del 12 agosto 2006	Invito alla presentazione di candidature sulla base della decisione della Commissione del 14 luglio 2006 che istituisce un Gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili.
L 224 del 16 agosto 2006	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.
C 194 del 18 agosto 2006	Comunicazione riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita.
C 194 del 18 agosto 2006	Provvedimento di risanamento – Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.

6. ELENCHI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO

6.1 AGENTI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI NELL'ALBO NAZIONALE

6.1.1 AGENTI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI NELL'ALBO NAZIONALE

Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione. Pertanto si elencano di seguito i soggetti iscritti nell'Albo dall'1 agosto al 31 agosto 2006.

L'elenco degli iscritti riporta, in ordine alfabetico, per ogni agente i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, comune di residenza, data di iscrizione e numero di matricola.

ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
ALBARELLI FULVIO (27/04/1957) BIBBIANO	29/08/2006	87256
ALTOMARE NADIA DONATELLA (23/08/1974) CHIANOCCO	29/08/2006	87238
AMATI ERNESTO (25/11/1948) NAPOLI	28/08/2006	87172
AMICI LAURA (23/01/1968) ROMA	28/08/2006	87159
ANGIOLILLI ANTONINO (27/09/1949) MILANO	28/08/2006	87161
AQUILINI ALESSANDRO (06/11/1964) TERNI	30/08/2006	87267
ARIOLI ALBERTO (04/01/1969) BESATE	28/08/2006	87163
ARNABOLDI GIORGIO ERCOLE (03/05/1971) MILANO	03/08/2006	87111
ASSANDRI DAVIDE (13/06/1983) BAREGGIO	28/08/2006	87144
BACCIALONE CRISTINA (03/01/1971) TAGGIA	03/08/2006	87100
BANDINI LIVIA (12/01/1959) MONTIGNOSO - LOC. CINQUALE	28/08/2006	87211
BANTI SANDRO (19/11/1973) SAN MINIATO	03/08/2006	87115
BARDELLONI ALBERTO (30/05/1971) CALCINATO	29/08/2006	87245

**ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006**

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
BARISCI ANDREA (24/10/1961) ORTONA	29/08/2006	87257
BAZZURINI SONIA (30/11/1967) MALGESSO	29/08/2006	87241
BELLAMIO MANUELO (04/06/1972) IVREA	29/08/2006	87239
BELLINGERI CARLO FRANCESCO (17/09/1948) PINO TORINESE	03/08/2006	87103
BELOTTI ROBERTA (24/07/1969) CORSICO	29/08/2006	87223
BENEDETTI SARA (11/03/1977) TERNI	28/08/2006	87192
BERENGO DORIANA (18/03/1963) MESTRE	28/08/2006	87193
BERTOTTI ROBERTA (13/02/1975) MUGGIA	28/08/2006	87194
BISCARO PATRIZIA (08/06/1967) MEZZANI SUPERIORE	03/08/2006	87123
BOTTASSO GIANFRANCO (12/01/1963) SANTENA	28/08/2006	87183
BRANCACCIO ANNALISA (04/07/1979) LEGNANO	29/08/2006	87234
BRANCACCIO GIAN BARTOLO (04/07/1952) LEGNANO	29/08/2006	87233
BRAVO GIORGIO (05/06/1970) ASTI	28/08/2006	87150
BRUGO FIORELLA (28/01/1959) ROMAGNANO SESIA	28/08/2006	87189
BRUNO GIANLUCA (04/08/1974) ALTAVILLA IRPINA	28/08/2006	87198
BRUSCHETTA ANTONELLA (05/06/1966) RODIA	29/08/2006	87243

**ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006**

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
BRUSCHI WALTER FELICE (28/06/1957) LEGGIUNO	29/08/2006	87253
BRUZZANI ALBERTO (24/10/1978) MONSUMMANO TERME	03/08/2006	87126
BUONINSEGNI DANIELE (13/12/1975) S. LORENZO IN CAMPO	03/08/2006	87117
BUSTREO ROBERTO (31/01/1957) LIMENA	03/08/2006	87136
CALOSSO PAOLO (31/07/1948) TORINO	28/08/2006	87174
CAPPELLUTI MAURIZIO (18/07/1976) MOLA DI BARI	28/08/2006	87184
CARNOVALE FRANCESCO (23/10/1978) AVIGLIANA	29/08/2006	87235
CASALINUOVO GIUSEPPE (21/02/1975) CERRO MAGGIORE	28/08/2006	87162
CASTAGNOLI TIZIANA (09/01/1957) MONTESPERTOLI	03/08/2006	87096
CASTIGLIONI DONATO (10/12/1957) BESNATE	28/08/2006	87181
CATUCCI PAOLO FRANCESCO (24/05/1964) BITONTO	29/08/2006	87251
CAVEDON FLAVIA (05/02/1982) SCHIO	29/08/2006	87227
CAVEDON TIZIANA (31/01/1974) SCHIO	29/08/2006	87228
CHIAPPORI CARLO (07/11/1959) CAPOTERRA	29/08/2006	87231
CHIESA FRANCESCO (16/02/1964) ROMA	03/08/2006	87132
CIRIACO MAURO (17/03/1963) TRENTO	29/08/2006	87259

**ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006**

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
CONSOLI SPATAFORA LETIZIA (18/10/1969) CATANIA	28/08/2006	87214
CONTE ALESSANDRO (16/11/1976) EBOLI	29/08/2006	87225
CORATTI PAOLO (20/12/1954) FROSINONE	28/08/2006	87203
COSINA MONICA (27/10/1970) MUGGIA	03/08/2006	87092
CRIVELLO ELIANA (22/02/1966) TORINO	03/08/2006	87089
D'ALESSANDRO MICHELE (09/11/1970) CAMPAGNA	03/08/2006	87090
D'AMELIO MARIANGELA (27/12/1973) TORTORETO	29/08/2006	87242
D'AMICO ANTONINO (18/09/1956) BAGHERIA	29/08/2006	87230
DE CAROLIS MICHELA (05/09/1973) ROMA	28/08/2006	87195
DE CILLIS NICOLA (26/08/1968) TRANI	28/08/2006	87169
DE MATTEIS PAOLO CARLO (21/12/1962) CESATE	29/08/2006	87255
DEL COL LORENZO (28/10/1967) PORTOGRUARO	28/08/2006	87202
DEL MARRO LUCIA (08/06/1976) ROSETO DEGLI ABRUZZI	03/08/2006	87107
DEL MASTRO STEFANO (23/11/1981) RIVOLI	03/08/2006	87128
DI BARTOLOMEO MONICA (09/05/1968) FORINO	03/08/2006	87083
DI FELICE PIERLUCIO (13/12/1975) PATERNO DI AVEZZANO	28/08/2006	87151

**ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006**

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
DI MEGLIO FRANCESCO (08/01/1975) ISCHIA	03/08/2006	87101
DONO' MARCO (20/03/1958) SAMBRUSON DI DOLO	28/08/2006	87216
FAILONI SABRINA (15/01/1970) TRENTO	29/08/2006	87252
FANTI MAURIZIO (02/11/1957) FANO	28/08/2006	87148
FAPPANI ERIKA (10/09/1975) BRESCIA	03/08/2006	87109
FARRUGGIA CALOGERO (13/07/1954) ARAGONA	29/08/2006	87260
FAZZINI DANILO ERNESTO (01/07/1956) SAN DONATO MILANESE	29/08/2006	87226
FILI' CARMELA GIOVANNA MELANIA (03/09/1977) LICATA	28/08/2006	87219
FILIPPINI SIMONE (25/06/1975) MARNATE	28/08/2006	87168
FINO MARIAELISA (23/03/1977) VIGEVANO	03/08/2006	87106
FURGIUELE FRANCESCO (02/11/1946) AMANTEA	30/08/2006	87264
FUSI OTTAVIA (20/08/1963) NOCERA UMBRA	03/08/2006	87131
GALLO ROBERTO (29/07/1971) REGGIO CALABRIA	28/08/2006	87191
GARBELLINI MASSIMO (14/06/1962) MILANO	04/08/2006	87139
GARBIERO MIRIAM (17/02/1955) SALUGGIA	28/08/2006	87205
GERVASI FRANCESCO (16/08/1975) BOLOGNA	28/08/2006	87199

**ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006**

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
GHIRIMOLDI MIRELLA (24/10/1954) TURATE	28/08/2006	87140
GIANFELICE CATERINA (14/01/1970) TERMOLI	28/08/2006	87164
GIANNINI ANTONIO (02/08/1949) TORINO	29/08/2006	87240
GIARDINI FERDINANDO (20/03/1948) LASTRA A SIGNA	29/08/2006	87246
GIGLIO FABRIZIO (09/08/1975) GAETA	28/08/2006	87153
GORI SAMANTHA (14/07/1968) TRIESTE	28/08/2006	87145
GUERCIO NINO GIUSEPPE (11/03/1966) MARSALA	03/08/2006	87124
IACONETTI FRANCA (20/12/1959) RENDE	28/08/2006	87196
IANNACCONE BARBARA (04/12/1976) ROMA	28/08/2006	87206
LA MALFA NUNZIATA MARIA (22/10/1963) REGGIO CALABRIA	29/08/2006	87247
LAMPREDI LORENZO (14/09/1970) PRATO	28/08/2006	87143
LANCONELLI FABRIZIO (15/08/1968) ALFONSINE	28/08/2006	87170
LAURENTI ROBERTO (10/06/1960) PINEROLO	28/08/2006	87197
LECCHI MAURO (13/11/1963) LODI	28/08/2006	87179
LIBANI GIAMPIERO (30/06/1958) VILLA CORTESE	28/08/2006	87188
LONDRA ROBERTO (01/01/1967) SEREGNO	03/08/2006	87121

**ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006**

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
LORENZON LUCA (03/04/1971) CASALE SUL SILE	03/08/2006	87095
LUCARELLI GIOVANNI (13/06/1963) NOCERA UMBRA	03/08/2006	87130
MACCHI ALDO (11/11/1948) GORGONZOLA	29/08/2006	87248
MARINO CARLOS (31/10/1966) FIANO	03/08/2006	87110
MASTROIANNI GIOVANNI (23/02/1974) PROCIDA	03/08/2006	87087
MELISI PASQUALINA (03/07/1968) AIROLA	03/08/2006	87120
MELONI INES (08/08/1956) CAGLIARI	28/08/2006	87180
MENGHINI REMO GIUSEPPE (26/10/1961) PRESEZZO	28/08/2006	87221
MEROLA NINO (19/07/1967) MUGNANO DI NAPOLI	28/08/2006	87155
MILOTTO MARINA (09/06/1960) CARBONIA	28/08/2006	87212
MINARDI ALESSANDRO (10/12/1974) FIDENZA	30/08/2006	87262
MONTAGNINI MAURO (23/05/1958) MILANO	28/08/2006	87186
MORELLI TIZIANA (08/10/1974) FUCECCHIO	03/08/2006	87098
MORETTI AMEDEO (25/12/1951) FERRARA	29/08/2006	87232
MUSSUTO GIANLUCA MASSIMILIANO (10/03/1977) PADERNO DUGNANO	28/08/2006	87171
MUZZARELLI MARCO (01/05/1967) MODENA	28/08/2006	87157

**ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006**

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
NAPOLI ANDREA (14/11/1973) DOLO	03/08/2006	87094
NARCISO PAOLA (22/09/1972) MADDALONI	03/08/2006	87085
NAVARRO ALESSANDRO (27/08/1960) ROMA	03/08/2006	87135
NOBILIO ALFREDO (25/04/1977) LORETO APRUTINO	30/08/2006	87266
OCCHIUTO FABIO ANTONIO LUCA (18/10/1977) PIGNOLA	28/08/2006	87149
PACCHIONI VERONICA (15/06/1983) PAVULLO NEL FRIGNANO	28/08/2006	87200
PACCHIOTTI MORENA (19/10/1961) VARALLO POMBIA	28/08/2006	87190
PACINO ASSUNTA (02/08/1978) CORIGLIANO CALABRO SCALO	03/08/2006	87122
PACINO PIERO (22/06/1947) CASELLE TORINESE	03/08/2006	87113
PADOVANI VALERIO (20/10/1961) CODIGORO	29/08/2006	87229
PALA SUSANNA (23/03/1977) FONTE NUOVA	29/08/2006	87258
PALUGAN ALBERTO (03/03/1960) FIESSO UMBERTIANO	29/08/2006	87237
PANIATI SIMONA (14/02/1975) TORINO	28/08/2006	87222
PARLAGRECO OLGA (06/05/1969) ALBENGA	28/08/2006	87175
PEDE ANDREA (01/12/1971) CIAMPINO	28/08/2006	87177
PELELLA ROBERTO (20/02/1963) TRENTO	28/08/2006	87178

**ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006**

<i>Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza</i>	<i>Data di iscrizione</i>	<i>N. matricola</i>
PELUSO ROBERTO (29/01/1984) REGGIO CALABRIA	28/08/2006	87152
PENDINI CARLO (10/11/1971) PADOVA	28/08/2006	87154
PEYRON GIORGIO (22/05/1964) TORINO	28/08/2006	87201
PIAZZA ROBERTO (18/01/1965) COLLECCHIO	28/08/2006	87218
PICHIERRI FABIO (12/02/1975) MANDURIA	03/08/2006	87081
PIETROBONI JURI (05/10/1982) COSTA VOLPINO	03/08/2006	87084
PILATO GIANFRANCO (10/03/1958) ISCHIA	28/08/2006	87141
PODESTA' ANTONIO (13/06/1970) ROMA	28/08/2006	87217
POLITO DONATO (06/08/1962) MONTECORVINO PUGLIANO	28/08/2006	87176
POMPEI MARCO (07/03/1969) ARTENA	03/08/2006	87091
PRINCIPE ANTIMO (08/05/1968) QUARTO	30/08/2006	87263
PRISCO GAETANO FABIO (25/05/1976) RIVOLI	03/08/2006	87099
PRIVITERA INNOCENZA ROBERTA RITA (11/07/1974) SAN GIOVANNI LA PUNTA	28/08/2006	87160
PURI GIULIANO (19/12/1946) ROMA	03/08/2006	87127
PUTIGNANO MARIA REGINA (14/01/1969) TREPZZI	03/08/2006	87108
RAMUNDO NICOLINO (17/09/1969) ROCCASPINALVETI	29/08/2006	87249

**ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006**

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
RAVAGNI RAFFAELE (18/01/1967) VIGARANO MAINARDA	28/08/2006	87209
RAVAI MAURIZIO (06/09/1971) VIAREGGIO	03/08/2006	87129
RINALDI GIANMARCO (03/09/1947) MANTOVA	29/08/2006	87244
RINALDI MANOLO (28/11/1971) ALAGNA	03/08/2006	87086
RINALDI NATALINA (06/08/1957) CAVAGLIO D'AGOGNA	03/08/2006	87116
ROMA ROBERTO (05/11/1971) BORGOSIESIA	03/08/2006	87119
ROSA FIORENZO (16/09/1970) BORGOSIESIA	29/08/2006	87261
ROSSI SILVIA (20/02/1963) PESARO	03/08/2006	87118
RUSSO DOMENICO (05/05/1963) CASTENASO	03/08/2006	87082
SALFI FRANCA (15/02/1962) MANGONE	30/08/2006	87268
SANNA ANDREA (28/08/1964) CAGLIARI	28/08/2006	87182
SANTINELLI MARCO (01/02/1978) BERGAMO	28/08/2006	87220
SAVI BARBARA RITA (12/11/1966) MILANO	30/08/2006	87265
SCANTAMBURLO LISA (28/01/1981) CORNUDA	28/08/2006	87142
SCARAMUZZI MAURIZIO (16/08/1952) BIELLA	03/08/2006	87112
SCARANO ROMINA (24/09/1972) MOLTALTO DORA	03/08/2006	87088

**ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006**

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
SCHININA' MARIO (20/04/1958) CATANIA	29/08/2006	87250
SCIACCA ANDREA (21/06/1982) CATANIA	28/08/2006	87167
SCOLARO LUCA (29/12/1975) PORDENONE	03/08/2006	87134
SECCO VALERIA (28/01/1980) CITTADELLA	28/08/2006	87207
SEGATO LUCA (11/05/1972) VARESE	28/08/2006	87147
SEMPREBON STEFANO (20/05/1972) SAN BONIFACIO	28/08/2006	87185
SEPE VITTORIA (15/06/1966) SALERNO	03/08/2006	87105
SERGI MARIAGRAZIA (03/09/1982) CITTANOVA	28/08/2006	87166
SFORNI LUCA (13/02/1976) COMO	03/08/2006	87104
SILVESTRIN ALESSIO (11/03/1971) LISSONE	28/08/2006	87156
SOFFIENTINI VALERIO (14/01/1950) CESATE	29/08/2006	87254
SOMMELLA GUIDO (20/08/1955) MILANO	28/08/2006	87165
SPADA GIUSEPPE (23/07/1982) TORINO	28/08/2006	87210
STESINA SILVIA (27/07/1974) AZEGLIO	03/08/2006	87125
STORONI PIERLUIGI (28/06/1968) CINGOLI	28/08/2006	87215
STRAZZERI SEBASTIANO (07/11/1944) TORINO	03/08/2006	87137

**ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006**

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
SUFFIA PAOLO ALBERTO (13/01/1966) MILANO	28/08/2006	87213
TACCONI LEONARDO (11/10/1955) ROMA	03/08/2006	87133
TIEPPO JESSICA (27/04/1981) BESOZZO	28/08/2006	87158
TOMASELLI MASSIMO (09/01/1974) LA SPEZIA	28/08/2006	87204
TRADA LUCA (05/08/1966) MILANO	29/08/2006	87236
TUMIATI ANTONELLA (08/03/1973) FOSSO'	03/08/2006	87102
VALSECCHI GIANLUIGI (31/01/1962) BORGOSERIA	28/08/2006	87208
VERDI ARTURO (13/04/1961) RIVAROLO MANTOVANO	28/08/2006	87187
VERGANI GUERRINO (16/04/1953) MILANO	03/08/2006	87097
VICENTINI STEFANO (30/05/1957) VERONA	03/08/2006	87114
VIRZI' ALESSANDRA (23/05/1976) ROMA	28/08/2006	87146
VITALI SONIA TERESA (24/04/1966) PALESTRINA	29/08/2006	87224
ZACCHI ONORABILE (28/04/1955) BOLOGNA	03/08/2006	87093
ZAMBETTI LAURA (15/06/1967) BUCCINASCO	04/08/2006	87138
ZOCCO RAMAZZO GUIDO (17/08/1953) SOMMA LOMBARDO	28/08/2006	87173

6.2 MEDIATORI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI NELL'ALBO

6.2.1 MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ISCRITTI NELL'ALBO

Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. Pertanto si elencano di seguito i soggetti iscritti nell'Albo dall'1 agosto al 31 agosto 2006.

L'elenco degli iscritti riporta, in ordine alfabetico per le persone fisiche iscritte nella I^a Sezione dell'Albo, i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, comune di residenza, data di iscrizione e numero di matricola; invece, per le società iscritte nella II^a Sezione: denominazione sociale, sede legale, data di iscrizione e numero di matricola.

**ISCRITTI NELL'ALBO DEI MEDIATORI
DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006
SEZIONE I – Persone fisiche**

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
AMICO BIANCA MARIA (09/02/1951) ROMA	03/08/2006	9409/A
CINCOTTI CLAUDIA (22/02/1969) NAPOLI	03/08/2006	9399/A
CORBELLARO GIANFRANCO (23/11/1940) PAVIA	03/08/2006	9408/A
LOCATI STEFANO (20/11/1961) VILLASANTA	03/08/2006	9404/A
PALMITANO ANTONINO (13/06/1941) MILANO	03/08/2006	9402/A
PAREGGIANI GIUSEPPE (17/10/1961) ROMA	03/08/2006	9406/A
PICCARDO MARTA (28/01/1953) RAPALLO	03/08/2006	9405/A
RIVOIRE FRANCESCO ENRICO MARIA (15/06/1973) MILANO	03/08/2006	9401/A
SALATINO PAOLA (18/06/1964) ROMA	03/08/2006	9410/A
SOGLIA LUCIANI LUIGI (01/07/1943) ROMA	03/08/2006	9407/A
VINDIGNI ANTONIO (11/08/1970) ROMA	03/08/2006	9403/A
VITELLI JACOPO (03/01/1978) ROMA	03/08/2006	9400/A

**ISCRITTI NELL'ALBO DEI MEDIATORI
DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006
SEZIONE II - Società**

<i>Società Sede legale</i>	Data di iscrizione	N. matricola
B&B GESTIONI ASSICURATIVE SRL FROSINONE	03/08/2006	1659/S
GENERAL RISK BROKER S.R.L. ROMA	03/08/2006	1661/S
P. & M. S.R.L. BARI	03/08/2006	1660/S

6.3 PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE

6.3.1 PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE

Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione del Ruolo nazionale dei periti assicurativi. Pertanto si elencano di seguito i soggetti iscritti nel Ruolo dall'1 agosto al 31 agosto 2006.

L'elenco degli iscritti riporta, in ordine alfabetico per ogni perito, i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, comune di residenza, data di iscrizione e numero di matricola.

ISCRITTI NEL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI DAL 01/08/2006 AL 31/08/2006

Cognome, nome e data di nascita Comune di residenza	Data di iscrizione	N. matricola
BELLISARIO GREGORIO (08/05/1961) GENOVA	04/08/2006	7147
GIUSTI PAOLO (01/02/1951) TERAMO	04/08/2006	7149
MAZZA FABIO (25/08/1968) GENOVA	04/08/2006	7146
STOPPA FRANCO (09/04/1971) MEZZEGRA	04/08/2006	7150
ZENI FABIO (30/07/1984) CARRARA	04/08/2006	7148

7. PARERI RESI
ALL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO
(art. 20, comma 4, l. 287/90)

Parere del 30 agosto 2006

Parere preliminare all'apertura di istruttoria - operazione di concentrazione concernente l'acquisizione da parte di Aviva Italia Holding S.p.A. del controllo esclusivo di Area Life International Assurance Limited

Si fa riferimento alla nota del 31 luglio 2006, prot. n. 28601/06 – Proc n. C/7882, con la quale è stato richiesto a questa Autorità il parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 287/90 in ordine alla concentrazione in oggetto.

L'operazione consiste nella cessione a titolo oneroso del 100% delle quote della società Area Life International Assurance Limited (di seguito Area Life), attualmente detenute da Bipielle International Holding S. A., ad Aviva Italia Holding S.p.A. per una quota pari al 55% ed a SOPAF S.p.A., società di partecipazioni finanziarie, per la restante quota del 45%.

Aviva Italia Holding S.p.A. acquisirà per effetto dell'operazione, il controllo esclusivo di Area Life, atteso che non risultano posti in essere accordi fra i cessionari che conferiscano a SOPAF particolari diritti sulla gestione della società.

La concentrazione non è stata sottoposta a preventiva autorizzazione di questa Autorità, considerato che la stessa non rientra nell'ambito della disciplina autorizzatoria nazionale, ma è stata oggetto di comunicazione.

Aviva Italia Holding S.p.A. è una holding assicurativa, interamente controllata da una società di diritto inglese (Aviva Plc UK), che opera in Italia sia nei rami danni che nei rami vita attraverso diverse società direttamente ed indirettamente partecipate: in particolare, nel settore danni detiene partecipazioni in Aviva Assicurazioni S.p.A. e Aviva Italia S.p.A.; nel settore vita detiene quote azionarie in Aviva S.p.A., Aviva Life S.p.A., Aviva Previdenza S.p.A., Eurovita Assicurazioni S.p.A., Aviva Vita S.p.A..

Area Life è una società assicurativa di diritto irlandese, che opera in Italia in regime di stabilimento nel settore vita, nei rami I (Assicurazioni sulla durata della vita umana) e III (Assicurazioni connesse con fondi di investimento).

La concentrazione in parola, dunque, interessa in via esclusiva il settore vita. Ai fini che qui rilevano, in relazione ad Aviva Italia Holding S.p.A., sono stati considerati i dati sulla produzione e sulla distribuzione relativi alle società da essa direttamente e indirettamente partecipate, operanti in Italia, come sopra indicate.

Di seguito si forniscono alcune informazioni sulle società stesse, basate sui dati al 31 dicembre 2005 e al primo trimestre 2006.

Le società italiane partecipate da Aviva Italia Holding S.p.A. hanno prodotto, al quarto trimestre 2005, premi per 3.717,3 milioni di Euro, pari ad una quota di mercato¹ del 3,39%, di cui nel settore danni 323.914 milioni di Euro, per una quota dello 0,9% e nel settore vita 3.393,4 milioni Euro, per una quota del 4,6%.

¹ Ai fini che qui rilevano, i dati utilizzati per il calcolo delle quote di mercato totale, dei settori vita e danni e dei singoli rami, si riferiscono al portafoglio diretto, quali risultano dalle Lettere circolari ISVAP del 28 aprile 2006 (dati sul quarto trimestre 2005) e del 18 luglio 2006 (dati sul primo trimestre 2006).

Al primo trimestre 2006, le medesime società hanno prodotto premi per 1.130,9 milioni di Euro, pari ad una quota di mercato del 4,1%, di cui nel settore danni 79.156 milioni di Euro, per una quota di mercato dello 0,88% e nel settore vita 1.051,7 milioni di Euro, pari ad una quota di mercato del 5,76%.

In particolare, relativamente al settore vita, al quarto trimestre 2005, si segnalano: Ramo I – Assicurazioni sulla durata della vita umana 2,3%; Ramo III – Assicurazioni connesse con fondi di investimento 6,4%, Ramo V – Capitalizzazione 7,2%; con riferimento al primo trimestre 2006, si indicano le seguenti quote: Ramo I – Assicurazioni sulla durata della vita umana 2,5%; Ramo III – Assicurazioni connesse con fondi di investimento 9,9%; Ramo V – Capitalizzazione 5,1%.

La società Area Life, operante solo nel settore vita, ha raccolto premi, al quarto trimestre 2005, per 54.683 milioni di Euro rappresentanti una quota di mercato dello 0,07% e al primo trimestre 2006, per 14.370 milioni di Euro, pari ad una quota di mercato dello 0,08%. Nel dettaglio, si evidenzia, sia in relazione al quarto trimestre 2005 che al primo trimestre 2006, la quota relativa al Ramo III – Assicurazioni connesse con fondi di investimento, pari allo 0,17%.

Le predette quote percentuali risultano confermate dai dati relativi ai premi acquisiti al secondo trimestre 2006.

La struttura distributiva delle società partecipate da Aviva Italia Holding S.p.A. si basa in prevalenza sui canali alternativi (banca, promotori finanziari, internet ecc..), pur continuando ad avvalersi dei canali tradizionali. La totalità della produzione della Area Life viene distribuita per il tramite dei promotori finanziari della Banca Bipielle Net S.p.A..

Alla luce delle informazioni surriportate, tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione, della posizione di mercato delle società partecipate da Aviva Italia Holding S.p.A. e dell'entità delle relative quote detenute dalla società acquisita, l'Autorità ritiene che la concentrazione in questione non comporti effetti anticoncorrenziali.

Il Vice Direttore Generale
(Flavia Mazzearella)

Allegato n. 1

I S V A P - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

AZIONISTI DELLE SOCIETA' DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DA AVIVA ITALIA HOLDING S.p.A. AL MESE DI GIUGNO 2006

A - SETTORE VITA

B - SETTORE DANNI

A. 1 - AVIVA S.P.A.

B. 1 - AVIVA ASSICURAZIONI S. P. A.

AZIONISTA	QUOTA %
AVIVA ITALIA HOLDING S.P.A.	50
UNICREDIT BANCA S.P.A.	49
AVIVA ITALIA S.P.A.	1
TOTALE	100

AZIONISTA	QUOTA %
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	50
AVIVA ITALIA HOLDING S.P.A.	50
TOTALE	100

A. 2 - AVIVA LIFE S.P.A.

B. 2 - AVIVA ITALIA S. P. A.

AZIONISTA	QUOTA %
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	50
AVIVA ITALIA HOLDING S.P.A.	50
TOTALE	100

AZIONISTA	QUOTA %
AVIVA ITALIA HOLDING S.P.A.	100
TOTALE	100

A. 3 - AVIVA VITA S.P.A.

AZIONISTA	QUOTA %
AVIVA S.P.A.	50
BANCHE POPOLARI UNITE S.C.P.A.	50
TOTALE	100


A. 4 - AVIVA PREVIDENZA S.P.A.

AZIONISTA	QUOTA %
FINOA S.R.L.	100
TOTALE	100

A. 5 - EUROVITA S.P.A.

AZIONISTA	QUOTA %
FINOA S.R.L.	80,96
BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA S.C.A.R.L.	4,95
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.	4,72
UNICREDITO ITALIANO S.P.A.	3,62
ALTRI SOCI	5,75
TOTALE	100

AVIVA - situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2005



8. ALTRE NOTIZIE

8.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento del capitale sociale di Nationale Suisse Vita S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI)

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 7 agosto 2006, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 12 luglio 2006 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Nationale Suisse Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 5.200.000 a € 8.000.000.

* * * * *

Aumento del capitale sociale di Berica Vita S.p.A., con sede in Vicenza

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 19 giugno 2006, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 19 aprile 2006 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Berica Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 16.000.000 a € 26.000.000.

* * * * *

Aumento del capitale sociale di Progress Assicurazioni S.p.A. con sede in Palermo

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 16 giugno 2006, ai fini di vigilanza, ha preso atto della modifica statutaria deliberata in data 27 aprile 2006 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Progress Assicurazioni S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 16.500.000 a € 17.600.000.

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO
Anno I - N. 2
Agosto 2006
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2006

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001
Intestato a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Funzione Arte/Editoria
Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- abbonamenti	0685082207 – 0685084124
- vendita al pubblico	0685082147 – 0685082591
- fax	0685084117
- e – mail	venditeperiodici@ipzs

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.
